



**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA 13 SET, 2018

286-23268/2018

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO (OPERAZIONI R3, R12 E R13) – (ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.)

RICHIEDENTE: ECOPALLETS SRL

SEDE LEGALE: CORSO SAVONA, 18/B - VILLASTELLONE

SEDE OPERATIVA: CORSO SAVONA, 39 - VILLASTELLONE

P.IVA: 10928220010

POS. n. 23182

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- in data 8/08/2017, la Società presentava domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 40/98, relativamente al progetto di *"impianto di messa in riserva e recupero imballaggi in legno, messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi"*;
- contestualmente con note prott. nn. 96939, 96946 e 96952 del 9/08/2017 trasmetteva istanza ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per l'approvazione di impianto e autorizzazione all'esercizio dell'insediamento citato. Tale procedura veniva interrotta in attesa che venisse espletata la procedura di verifica, così come da comunicazione prot. n. 107651/LB7/SA del 14/09/2017. Il sito proposto è ubicato all'interno della zona industriale esistente di 81.000 m² circa dei quali 46.000 m² destinati alle operazioni di gestione dei rifiuti e 2.200 m² occupati da un capannone, anch'esso esistente. L'Azienda intende avviare due linee di trattamento del rifiuto costituito da legno, una finalizzata a produrre un biocombustibile, l'altra finalizzata alla preparazione per il riutilizzo degli imballaggi (pallets). Viene inoltre richiesta la messa in riserva di una serie di rifiuti da avviare al successivo recupero;
- con D.D. n. 69 - 31709/2017 del 21/11/2017 veniva esclusa dalla fase di valutazione;
- con nota prot. n. 5503/LB7/SA del 15/01/2018 veniva pertanto formalizzato l'avvio del procedimento di cui all'istanza ex art. 208 del D.Lgs 152/06;



- in data 6 febbraio 2018 veniva convocata la Conferenza dei Servizi nell'ambito del suddetto procedimento, da cui risultava che l'Azienda intendeva trattare principalmente rifiuti di imballaggi in legno ai fini di: - ricondizionarli e reimmetterli sul mercato dell'usato, - destinare al recupero presso impianti terzi - destinare a produrre biomassa combustibile. Per quanto riguarda invece le opere edilizie da realizzare le stesse saranno invece oggetto di una SCIA da presentarsi direttamente al Comune di Villastellone;
- nel corso della seduta di Conferenza, per quanto riguarda la produzione di biomassa combustibile da rifiuti di imballaggi in legno, veniva precisato che tale modalità non era ammissibile in quanto *...materiali non presenti nell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/06 ...* (elenco combustibili), condizione invece necessaria come ben esplicitato dal parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0017376 del 25/11/2016, di cui si dava lettura;
- con nota prot. n. 1222 dell'8/02/2018 il Comune di Villastellone formalizzava parere favorevole sotto il profilo urbanistico elencando una serie di prescrizioni a cui la ditta nella fase di progettazione doveva ottemperare;
- con nota prot. n. 11340 dell'8/02/2018, l'ARPA trasmetteva osservazioni in merito alla richiesta;
- con nota prot. n. 21299/LB7/SA del 19/02/2018 si provvedeva a trasmettere il verbale della Conferenza dei Servizi in cui venivano ricompresi anche i dati integrativi da produrre;
- in data 19/04/2018, con nota prot. CMTo n. 49009 la Società trasmetteva la documentazione e contestualmente formalizzava rinuncia a produrre biomassa combustibile da rifiuti legnosi. Dava inoltre conto che nell'area aziendale era svolta anche attività di *pallets polling* ossia lavorazione di imballaggi in legno conto terzi (Area P in planimetria);
- in data 23/04/2018 con nota prot. CMTo n. 49872 trasmetteva ulteriore documentazione relativa a schema costruttivo e di funzionamento della vasca di trattamento acque meteoriche;
- con nota prot. n. 58465/LB7/SA del 15/05/2018 si richiedeva a Comune di Villastellone e a SMAT per le rispettive competenze, se a fronte della documentazione trasmessa dalla Società con nota di data 19/04/2018, prot. CMTo n. 49009, *la stessa avesse ottemperato ai rilievi formulati e se avesse conseguito le autorizzazioni/nulla osta del caso, anche per quanto concerne la realizzazione del sistema di trattamento delle acque del piazzale;*
- con nota del 7/08/2018, prot. n. 56908 la SMAT trasmetteva l'approvazione del PPG ex D.P.G.R. del 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i.;
- in data 4/09/2018, con nota prot. n. 0007595 il Comune di Villastellone precisava *che con SCIA prot. 1924 del 27/02/2018 erano state assentite le opere di sistemazione interna: manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, termici, idraulici, spostamento di pareti divisorie e realizzazione nuove finestre; mentre con CILA prot. n. 3223 del 09/04/2018, la realizzazione di nuovi tratti di fognatura, impianto di prima pioggia ed allacciamento alla fognatura pubblica. Dava altresì atto che per l'esecuzione delle opere sopra indicate, ai sensi delle norme vigenti, non necessita alcuna Autorizzazione Paesaggistica*



ed inoltre con le pratiche edilizie suddette sono state ottemperate le prescrizioni di cui alle lettere precedenti dalla a) alla f) della nota prot. 1222.

Considerato che:

- stante quanto in premessa, l'impianto risulta idoneo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- a seguito di Sentenza del Consiglio di Stato n. 28 febbraio 2018, n. 1229, il riferimento per la produzione di EoW (End of Waste) è costituito, nel caso di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, dal D.M. 5/02/98 e s.m.i. ovvero Regolamenti comunitari limitatamente ai rottami ferrosi, di alluminio, rame e vetro;
- nel caso in specie la produzione di EoW dai rifiuti legnosi è riconducibile al p.to 9.1 del citato decreto che ammette, per il caso in esame, la possibilità di produrre *manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate* a valle delle operazioni di *recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria*, identificate come [R3];
- già nell'ambito della procedura ex L.R. 40/98 e s.m.i. (VIA), il Servizio metropolitano che si occupa di acustica aveva sottolineato l'opportunità che, in fase di esercizio, con impianto a regime, venisse eseguita una campagna di misurazione del rumore;
- l'art. 221 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. stabilisce gli obblighi dei produttori di imballaggi;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- con D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/00, vengono stabilite le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

Ritenuto pertanto di:

- stante quanto sopra, di procedere al rilascio di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla società Ecopallets srl di Villastellone;
- in sede di esercizio dell'attività di recupero, di adottare opportune prescrizioni finalizzate ad una gestione in sicurezza nonché a minimizzare i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti, anche in ordine alla presenza di *emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili* prodotte dallo stabilimento;
- di richiamare il rispetto dei criteri contenuti nell'art. 221 del D.Lgs 152/06 in particolare per quanto riguarda gli obblighi dei produttori di imballaggi;
- di prescrivere altresì l'esecuzione, in fase di esercizio, con impianto a regime, di una campagna di misurazione del rumore.



Rilevato altresì che:

- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 208 del D.Lvo 152/06 fissa il termine di 150 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- altresì di integrare il presente provvedimento con le prescrizioni relative alle emissioni diffuse che eventualmente possano generarsi dal trituratore dei rifiuti di legno;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, si dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

VISTI:

- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare l'art. 221, per quanto riguarda gli obblighi dei produttori di imballaggi;
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale.
- L.R. 7 aprile 2000, n°43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

DETERMINA:

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., il progetto di cui all'istanza pervenuta l'8/08/2017 e s.m.i., in capo alla società:

ECOPALLETS SRL

Sede legale: Corso Savona, 18/B - Villastellone

Sede operativa: Corso Savona, 39 - Villastellone



finalizzata alla realizzazione di un impianto per la messa in riserva e recupero [R13, R12 ed R3] di rifiuti speciali non pericolosi, come risultante dagli elaborati presentati di cui ai protocolli PEC di trasmissione elencati nella Sezione 0, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di autorizzare contestualmente, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, per un periodo di dieci anni, dalla data di approvazione del presente atto, la società in oggetto, all'esercizio dell'attività di che trattasi, secondo le specifiche progettuali descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 8/08/2017 e s.m.i., come in premessa richiamata, di cui all'Allegato, Sezione 0 al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli Sezione 1 (elenco rifiuti autorizzati), Sezione 2 (prescrizioni gestionali), Sezione 3 (prescrizioni per le emissioni diffuse in atmosfera) Sezione 4 (prescrizioni amministrative), Sezione 5 (lay out) anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di stabilire che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana di Torino, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente scrivente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
4. Fatto salvo quanto prescritto al precedente punto, di subordinare l'inizio dell'attività all'invio di una relazione a firma di professionista abilitato che attesti che l'impianto è stato realizzato secondo le specifiche progettuali proposte con l'istanza trasmessa l'8/08/2017 e s.m.i.
5. Di prescrivere l'esecuzione, in fase di esercizio, di una campagna di misurazione del rumore, con impianto a regime, da trasmettere a CMTTo, Comune di Villastellone e ARPA entro 10 gg dall'esecuzione delle misurazioni.
6. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
7. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato in cantiere, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del

rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino, almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata *domanda di nuova autorizzazione*, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

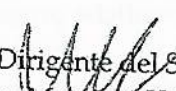
l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13 SET. 2018

SA


Il Dirigente del Servizio
(ing. Massimo Vettoretti)

ALLEGATO

Sezione 0 - ELENCO DOCUMENTAZIONE

PROGETTO PERVENUTO TRAMITE PEC IN DATA 8/08/2017, PROTT. CMTO NN. 96939, 96946 E 96952

INTEGRAZIONI PROGETTUALI PERVENUTE TRAMITE PEC IL 19/04/2018, PROT. CMTO N. 49009 PARI DATA

Sezione 1 - RIFIUTI AUTORIZZATI

CER	Descrizione	Attività di recupero	Capacità max dep. (t)	Movimentazione annua (t/a)	Area di deposito
150103 ✓	Imballaggi in legno	R12, R13 R3 (*)	1.400	25.000	A, B, C, D, E, F, G, H
191207 ✓	Scarti di legno derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti				
150101 ✓	Rifiuti di imballaggi in carta e cartone	R13	15	500	Q
150106 ✓	Imballaggi misti	R13	15	500	
160103 ✓	pneumatici	R13	15	1.000	
070213 ✓	Rifiuti plastici dalla produzione, formulazione, fornitura e uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	R13	15	1.500	
150102 ✓	Imballaggi in plastica				
200307	Ingombranti	R13	15	1.500	
Dato massimo			1.475	30.000	

(*) intesa come produzione di manufatti a base legno nelle forme usualmente commercializzate



Sezione 2- PRESCRIZIONI TECNICO - GESTIONALI -

L'impianto così come descritto secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda presentata in data 8/08/2017, e successive integrazioni, dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.1 la capacità massima di deposito dei rifiuti presso il sito è fissata in 1.475 t;
- 2.2 il ciclo di trattamento dei rifiuti di imballaggi in legno così si compone:
 - a. messa in riserva e selezione al fine di separare imballaggi in - integri, - da riparare, - da smontare. Gli imballaggi integri vengono immagazzinati in area identificata in planimetria con la lettera N;
 - b. gli imballaggi da riparare vengono destinati all'area D e di qui prelevati per essere lavorati. L'imballaggio finito viene destinato all'area N mentre gli scarti non più riutilizzabili vengono depositati nell'area G, componente esclusivamente legnosa, o nell'area H, se composito;
 - c. gli imballaggi da smontare verranno destinati nell'area C per essere poi sottoposti a trattamento da cui si otterranno *parti di ricambio*;
 - d. imballaggi non recuperabili, verranno avviati all'area E e selezionati in area F, sottoposti a riduzione volumetrica mediante l'impiego di: trituratore primario, vaglio, cippatore, deferizzatore;
- 2.3 ai fini della *cessazione della qualifica di rifiuto*, in uscita dall'impianto di trattamento, il materiale dovrà presentare i criteri fissati per l'immissione sul mercato di imballaggi usati in legno; la società dovrà altresì adempiere agli obblighi imposti dall'art. 221 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con riferimento ai produttori di imballaggi;
- 2.4 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 2.5 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 2.6 ciascun cumulo/area dovrà essere chiaramente identificato con l'indicazione del rifiuto/materiale stoccato e relativo codice CER;



- 2.7 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
- 2.8 è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
- 2.9 i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
- 2.10 le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
- 2.11 l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio.



Sezione 3 PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

3.1 Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

- 3.1.1 l'attività genera emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalla triturazione, dalla vagliatura, e dallo stoccaggio del materiale trattato, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- 3.1.2 ai sensi del D.P.C.M. 21/7/1989, il D.P.R. 203/88 si applicava agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, nonché agli impianti di pubblica utilità, che dessero luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili;
- 3.1.3 la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambientale, di seguito T.u.A.) si applica, ai sensi dell'art. 267, comma 1, *"agli impianti [...], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera..."*;
- 3.1.4 l'art. 269, comma 1, del T.u.A. dispone che "... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione..." e il comma 4 che "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento";
- 3.1.5 il progetto presentato a corredo della domanda, prevede misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- 3.1.6 le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del T.u.A.;
- 3.1.7 sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del T.u.A.

3.2 Attività che generano emissioni diffuse contemplate nel presente atto

- movimentazione del rifiuto/materiale sul piazzale con utilizzo di pala gommata;
- fasi di triturazione, vagliatura e cippatura dei rifiuti legnosi;
- carico e scarico mezzi;
- transito mezzi.

3.3 Prescrizioni

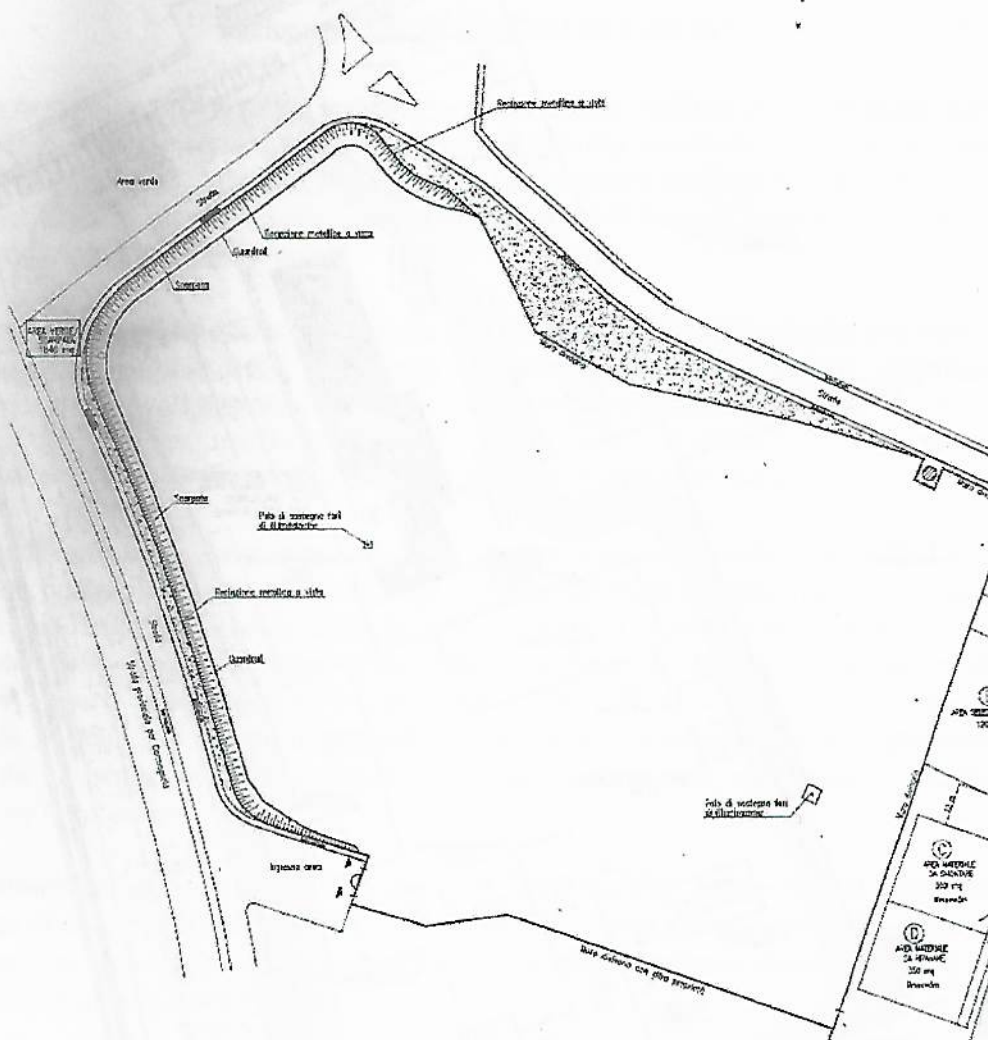
- 3.3.1 L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
- 3.3.2 I cumuli di rifiuti legnosi, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento.
- 3.3.3 In caso di vento forte si dovranno sospendere le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (triturazione e movimentazione del materiale triturato e di rifiuti polverulenti) e procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati o stuoie sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti.
- 3.3.4 I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura, gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
- 3.3.5 Durante l'esercizio dell'impianto mobile di triturazione deve essere attivato il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento ad umido delle polveri.
- 3.3.6 Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale.
- 3.3.7 Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in uscita dallo stabilimento è consigliabile l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto dei materiali trattati.

- 3.3.8 Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di irrigazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
- 3.3.9 Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Sezione 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 4.1 in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione in bollo, assolto in modo virtuale, mediante posta certificata (PEC), almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Città Metropolitana di Torino, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 4.2 in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda in bollo, assolto in modo virtuale, da inoltrarsi mediante posta certificata (PEC). L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 4.3 l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante posta certificata (PEC), la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
- 4.4 deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 4.5 l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.





La presente copia, composta di n. 16
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino 13/09/2018

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
 Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
 Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it

Pagina 16 di 16

Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti

Vincenza Ferretti

James P. Moore

ATTO N. DD 192

DEL 21/01/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 13

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. n. 286 – 23268/2018 del 13/09/2018.
RICHIEDENTE: ECOPALLETS SRL
SEDE LEGALE: CORSO SAVONA, 18/B - VILLASTELLONE
SEDE OPERATIVA: CORSO SAVONA, 39 - VILLASTELLONE
P.IVA: 10928220010 POS. n. 23182

Premesso che:

- con D.D. n. 286 – 23268/2018 del 13/09/2018 veniva autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un *impianto di messa in riserva e recupero imballaggi in legno, messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi*;
- con D.D. n. 1453 del 29/04/2020 è stata volturata la suddetta autorizzazione da ECOPALLETS srl Unipersonale a ECOPALLETS srl;
- in data 25/06/2020, prot. CMTo n. 24116, successivamente perfezionata con nota prot. CMTo n. 88527/2020 del 26/11/2020, la società presentava istanza di modifica non sostanziale del suddetto provvedimento comprensiva di modifiche al layout e ai codici CER dei rifiuti in ingresso.
- nel dettaglio la modifica comprende l'inserimento dei CER 030101, 030105, 150104, 200201 e l'ampliamento dell'area B da 193 mq a 515 mq, *tale ampliamento (322 mq) costituisce area di selezione a cielo libero (la tettoia non subisce alcuna modifica), ricade in parte nella zona (A) e in parte nella zona (B) descritte nel Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque di Dilavamento (Agg. 01/06/2018) trasmesso alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Per le aree in oggetto è presente una vasca di raccolta e decontaminazione delle acque bianche (sia delle coperture che di dilavamento) prima dello scarico definitivo nel recettore finale. Pertanto non vengono mutate le superfici scolanti interessate dall'intervento.*

Considerato che:

- le modifiche non comporteranno un incremento né della capacità massima di deposito né della movimentazione annua di rifiuti;

- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Ritenuto pertanto di:

- stante quanto sopra, di procedere al rilascio della modifica non sostanziale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla società Ecopallets srl di Villastellone.

Rilevato altresì che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401/2011 del 5.07.2011 come modificata dalla D.G.P. n. 451-21053/ 2012 del 05.06.2012 e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, si dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale.
- L.R. 7 aprile 2000, n°43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., la modifica non sostanziale alla D.D. n. 286 – 23268/2018 del 13/09/2018 presentata in data 25/06/2020, prot. CMTo n. 24116 e perfezionata in data 26/11/2020, prot. CMTo n. 88527/2020 dalla Società Ecopallets srl.
2. Di prendere pertanto atto che:
 - a. l'area B, attualmente posta totalmente sotto la tettoia, ai fini di una miglior gestione degli imballaggi, viene ampliata e la superficie aumenta da 193 m² a 515 m²;

3. Di procedere a sostituire le Sezione 1 RIFIUTI AUTORIZZATI e Sezione 5 LAY OUT IMPIANTO del provvedimento autorizzativo con le analoghe di cui all'allegato alla presente.
4. Di far salvo per quanto non in contrasto, quanto già disposto con D.D. 286 – 23268/2018 del 13/09/2018.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA

Torino, 21/01/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

Sezione 1 - RIFIUTI AUTORIZZATI

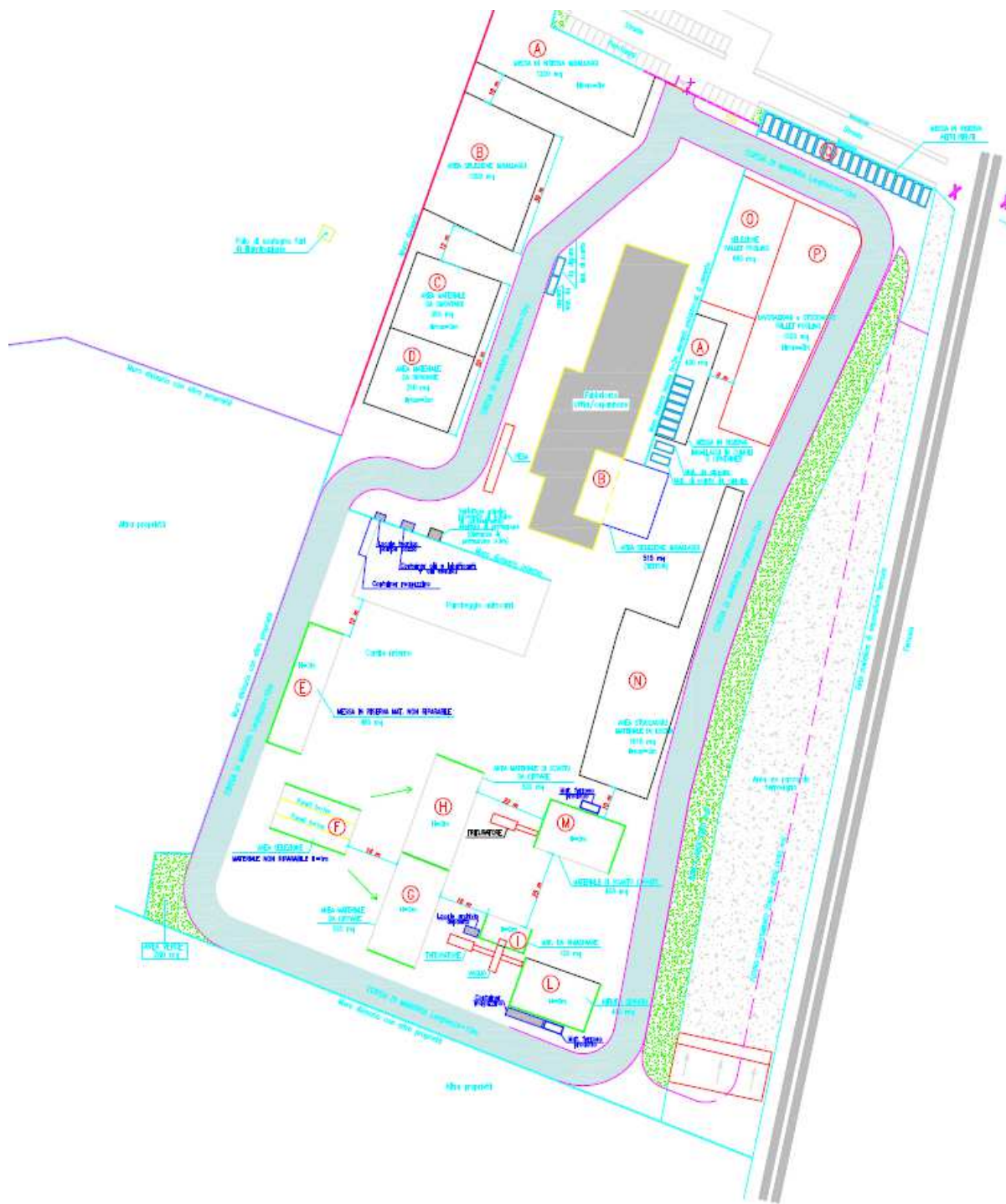
CER	Descrizione	Attività di recupero	Cap.tà max dep. (t)	Mov. annua (t/a)	Area di deposito
030101	Scarti di corteccia e sughero	R12 ⁽¹⁾ , R13	10	200	Messa in riserva E selezione in F deposito H, G
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli truciolari e piallacci....				Messa in riserva H e Q
150103	Imballaggi in legno	R12 ⁽¹⁾ , R13 R3 ⁽²⁾	1.370	25.000	A, B, C, D, E, F, G, H
191207	Scarti di legno derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti				
150101	Rifiuti di imballaggi in carta e cartone	R13	15	500	B - Q
150104	Imballaggi metallici	R13	10	100	Q
150106	Imballaggi misti	R12 ⁽³⁾, R13	15	500	B - Q
160103	pneumatici	R13	15	1.000	Q
070213	Rifiuti plastici dalla produzione, formulazione, fornitura e uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	R13	15	1.100	Q
150102	Imballaggi in plastica				
200101	Rifiuti biodegradabili limitatamente a sfalci di potature	R12 ⁽¹⁾, R13	10	100	in H se riduzione vol in Q solo dep.
200307	Ingombranti	R13	15	1.500	Q
Dato massimo			1.475	30.000	

in neretto le modifiche introdotte

⁽¹⁾ R12 intesa come adeguamento volumetrico

⁽²⁾ R3 intesa come produzione di manufatti a base legno nelle forme usualmente commercializzate

⁽³⁾ R12 intesa come cernita



ATTO N. DD 5212

DEL 22/08/2023

Rep. di struttura DD-TA1 N. 192

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. 286 – 23268/2018 DEL 13/09/2018 E S.M.I.
SOCIETA': ECOPALLETS SRL
SEDE LEGALE: CORSO SAVONA, 18/B - VILLASTELLONE
SEDE OPERATIVA: CORSO SAVONA, 39 - VILLASTELLONE
P.IVA: 10928220010 POS. n. 023182

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con D.D. n. 286 – 23268/2018 del 13/09/2018 la Società ECOPALLETS s.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un *impianto di messa in riserva e recupero imballaggi in legno, messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi*;
- con D.D. n. 1453 del 29/04/2020 la suddetta autorizzazione veniva volturata da ECOPALLETS s.r.l. Unipersonale a ECOPALLETS s.r.l.;
- con D.D. n. 13 – 192/2021 del 21/01/2021 veniva modificato l'esercizio mediante l'inserimento dei CER 030101, 030105, 150104, 200201 e l'ampliamento dell'area B da 193 m² a 515 m²;
- con successiva D.D. n. 298 - 6368 del 01/12/2021, venivano introdotte alcune modifiche riguardanti il processo di macinazione nonché le quantità specifiche di alcuni rifiuti in ingresso, ma non veniva licenziata la modifica riguardante la variazione del perimetro dell'impianto, richiesta al fine di migliorare la viabilità interna;
- con D.D. 9 – 143 del 17/01/2023 venivano autorizzate alcune modifiche non sostanziali atte a garantire la continuità operativa e la ricollocazione del personale addetto al sito di Corso Savona 18 nel Comune di Villastellone, anch'esso di titolarità della Società Ecopallets Ss.r.l., interessato da un incendio occorso in data 13/11/2022 che rendeva inagibile la struttura;
- con nota di prot. CMTo n. 57023 del 20/04/2023, la Direzione scrivente comunicava la presa d'atto del Piano di demolizione e sgombero, trasmesso dalla Società in data 13/04/2023, con nota di prot. CMTo n. 53547, redatto a seguito del sopracitato incendio occorso presso l'installazione;
- con nota di prot. di CMTo n. 90146 del 30/06/2023, la Società trasmetteva istanza di modifica non sostanziale riguardante la ridistribuire delle quantità di rifiuti in ingresso all'impianto e la sostituzione di un macchinario all'interno del capannone;

- con nota di prot. di CMTo n. 98505 del 14/07/2023, veniva data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota di prot. CMTo n. 105928 del 27/07/2023, la Direzione scrivente chiedeva di acquisire la scheda tecnica della *schiodatrice* che la Società intendeva introdurre a sostituzione della sega a nastro già presente;
- con nota di prot. CMTo n. 109399 del 03/08/2023, la Società trasmetteva quanto richiesto.

Considerato che:

- la richiesta presentata non prevede variazioni impiantistiche o di processo;
- la modifica lascia invariati i quantitativi totali autorizzati di rifiuti gestiti pari a 1.475 t di potenzialità del deposito e pari a 30.000 t/a di movimentazione;
- la richiesta di ridistribuire le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto è dovuta alle maggiori richieste relative al CER 030105 (segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli truciolari, piallacci...);
- il modello di schiodatrice introdotto è il medesimo di quelle già presenti;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione di modifica in oggetto.

Ritenuto che:

- vi siano i presupposti per procedere al rilascio della modifica non sostanziale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. della D.D. n. 286 – 23268 del 13/09/2018 e s.m.i. alla società ECOPALLETS s.r.l. con sede operativa in Corso Savona, 39 nel Comune di Villastellone.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo 0903Ob03 del Piano Esecutivo di Gestione adottato per l'anno corrente.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'obiettivo di PEG 0903Ob03;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **Di approvare** la modifica non sostanziale alla D.D. n. 286 – 23268 del 13/09/2018 e s.m.i., richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dalla Società ECOPALLETS s.r.l., con sede legale in Corso Savona 18/B in Villastellone e sede operativa in Corso Savina 39 nel medesimo Comune, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza prevenuta in data 30/06/2023, prot. CMTo n. 90146;
2. **di sostituire** la Sezione 1 – RIFIUTI AUTORIZZATI della D.D. n. 286 – 23268 del 13/09/2018 e s.m.i. con l'analoga di cui all'Allegato alla presente;
3. **di prendere atto** della sostituzione della sega a nastro con la schiodatrice PalletSaw Type-W, come da Tavola 2 allegata all'istanza, nota di prot. di CMTo n. 90146 del 30/06/2023;
4. **di far salvo**, per quanto non in contrasto, quanto già disposto con D.D. 286 – 23268 del 13/09/2018 e s.m.i.;
5. **di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA/VPC

Torino, 22/08/2023

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)**

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

Sezione 1 – RIFIUTI AUTORIZZATI

CER	Descrizione	Attività di recupero	Cap.tà max dep. (t)	Mov. annua (t/a)	Area di deposito
030101	Scarti di corteccia e sughero	R12 ⁽¹⁾ , R13	30	1.000	Messa in riserva E selezione in F deposito H , G
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli truciolari e piallacci....				Messa in riserva H e Q
150103	Imballaggi in legno	R12 ⁽¹⁾ , R13 R3 ⁽²⁾	1.350	24.200	A, B, C, D, E, F, G, H
191207	Scarti di legno derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti				
150101	Rifiuti di imballaggi in carta e cartone	R13	15	500	B - Q
150104	Imballaggi metallici	R13	10	100	Q
150106	Imballaggi misti	R12 ⁽³⁾ , R13	15	500	B - Q
160103	pneumatici	R13	15	1.000	Q
070213	Rifiuti plastici dalla produzione, formulazione, fornitura e uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	R13	15	1.100	Q
150102	Imballaggi in plastica				
200101	Rifiuti biodegradabili limitatamente a sfalci di potature	R12 ⁽¹⁾ , R13	10	100	in H se riduzione vol in Q solo dep.
200307	Ingombranti	R13	15	1.500	Q
TOTALE			1.475	30.000	

⁽¹⁾ R12 intesa come adeguamento volumetrico

⁽²⁾ R3 intesa come produzione di manufatti a base legno nelle forme usualmente commercializzate

⁽³⁾ R12 intesa come cernita

ATTO N. DD 143

DEL 17/01/2023

Rep. di struttura DD-TA1 N. 9

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. 286 – 23268/2018 DEL 13/09/2018 E S.M.I.
SOCIETA': ECOPALLETS SRL
SEDE LEGALE: CORSO SAVONA, 18/B - VILLASTELLONE
SEDE OPERATIVA: CORSO SAVONA, 39 - VILLASTELLONE
P.IVA: 10928220010 POS. n. 023182

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con D.D. n. 286 – 23268/2018 del 13/09/2018 la Società ECOPALLETS s.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un *impianto di messa in riserva e recupero imballaggi in legno, messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi*;
- con D.D. n. 1453 del 29/04/2020 la suddetta autorizzazione veniva volturata da ECOPALLETS s.r.l. Unipersonale a ECOPALLETS s.r.l.;
- con D.D. n. 13 – 192/2021 del 21/01/2021 veniva modificato l'esercizio mediante l'inserimento dei CER 030101, 030105, 150104, 200201 e l'ampliamento dell'area B da 193 m² a 515 m²;
- con successiva D.D. n. 298-6368 del 01/12/2021, venivano introdotte alcune modifiche riguardanti il processo di macinazione nonché le quantità specifiche di alcuni rifiuti in ingresso, ma non veniva licenziata la modifica riguardante la variazione del perimetro dell'impianto, richiesta al fine di migliorare la viabilità interna;
- con nota prot. CMTo n. 170532 del 29/12/2022 la Società presentava istanza di modifica non sostanziale giustificata dalla necessità di garantire la continuità operativa e la ricollocazione del personale addetto al sito di Corso Savona 18 nel Comune di Villastellone, anch'esso di titolarità della Società Ecopallets Ss.r.l., interessato da un incendio occorso in data 13/11/2022 che ha reso inagibile la struttura;
- nello specifico, le sopracitate modifiche non sostanziali riguardano:
 - copertura parziale dell'area di selezione esterna con 3 tensostrutture provvisorie al fine di permettere la selezione del rifiuto in ingresso al coperto e contestuale apertura di n. 2 ulteriori varchi per accesso al magazzino del materiale finito;
 - ampliamento di circa 60 mq dell'area di selezione (area B in planimetria) con posizionamento di n. 5 nuovi varchi, e introduzione nell'area capannone di un ulteriore banco di riparazione;

- eliminazione del macinatore e conseguente destinazione di tale area (area I in planimetria) al deposito di materiale triturato di scarto;
- con nota prot. CMTo n. 2045 del 04/01/2023, veniva data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota prot. CMTo n. 5056 del 11/01/2023, la Società trasmetteva integrazioni spontanee in merito al lay out dell'assetto impiantistico nella configurazione post modifiche;
- con nota prot. CMTo n. 7307 del 16/01/2023, il Comune di Villastellone, atteso che le opere edilizie previste sono state oggetto di procedura ordinaria ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., trasmetteva il proprio contributo tecnico sotto l'aspetto urbanistico-edilizio, esprimendo *parere favorevole alla modifica richiesta*.

Considerato che:

- la richiesta presentata non prevede variazioni impiantistiche o di processo;
- le modifiche non comporteranno incremento della capacità massima di deposito;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione di modifica in oggetto;
- con la D.D. 298-6368 del 01/12/2021, come richiesto dalla Società, si procedeva all'autorizzazione delle modifiche richieste escludendo quella relativa alla variazione del perimetro dell'impianto, che in caso di nulla osta del Comune, sarebbe stata ricompresa in un successivo provvedimento;
- con nota prot. CMTo n. 7307 del 16/01/2023, il Comune di Villastellone riportava tra l'altro che *con C.I.L.A. prot. 5511 del 01/07/2021.. la Società ..comunica la realizzazione di un ramo di nuova viabilità interna nella zona est del lotto*, esprimendo un parere favorevole generale all'attuazione delle modifiche descritte.

Ritenuto che:

- vi siano i presupposti per procedere al rilascio della modifica non sostanziale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. della D.D. n. 286 – 23268/2018 del 13/09/2018 e s.m.i. alla società ECOPALLETS s.r.l. con sede operativa in Corso Savona, 39 nel Comune di Villastellone;

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2,

e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. Di approvare la modifica non sostanziale alla D.D. n. 286 – 23268/2018 del 13/09/2018 e s.m.i., richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dalla Società ECOPALLETS s.r.l., con sede legale in Corso Savona 18/B in Villastellone e sede operativa in Corso Savina 39 nel medesimo Comune, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza prevenuta in data 29/12/2022, prot. CMTo n. 170532;

2. di prendere pertanto atto di:

- a. nuovo perimetro dell'impianto e nuova configurazione delle aree così come riportate nella planimetria in Allegato;
- b. eliminazione del macinatore;

3. di sostituire la Sezione 5 - LAY OUT DELL'IMPIANTO della D.D. n. 286 – 23268 del 13/09/2018 e s.m.i. con l'analoga di cui all'allegato alla presente;

4. di far salvo, per quanto non in contrasto, quanto già disposto con D.D. 286 – 23268 del 13/09/2018 e s.m.i.;

5. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del

Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA/VPC

Torino, 17/01/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

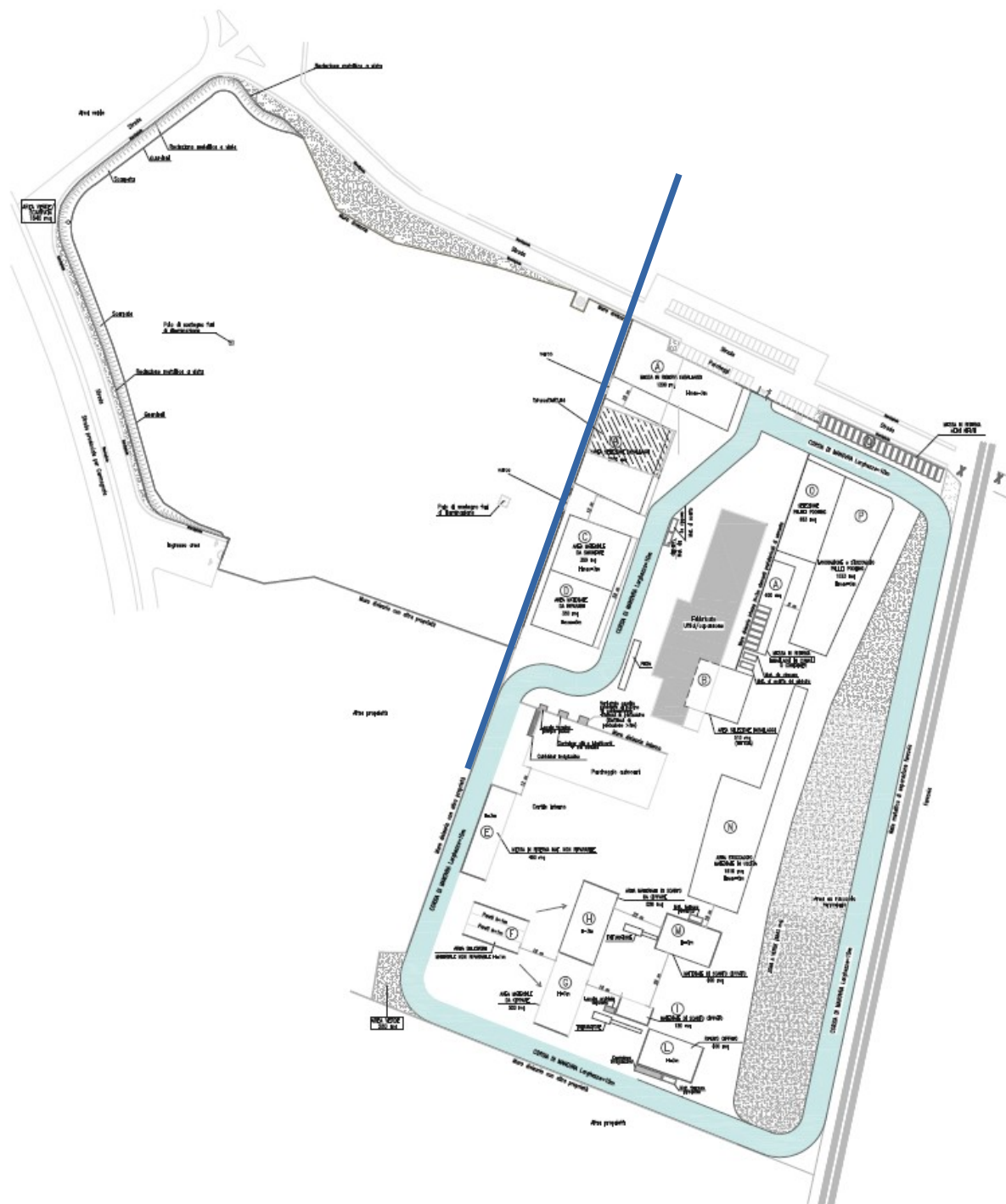
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

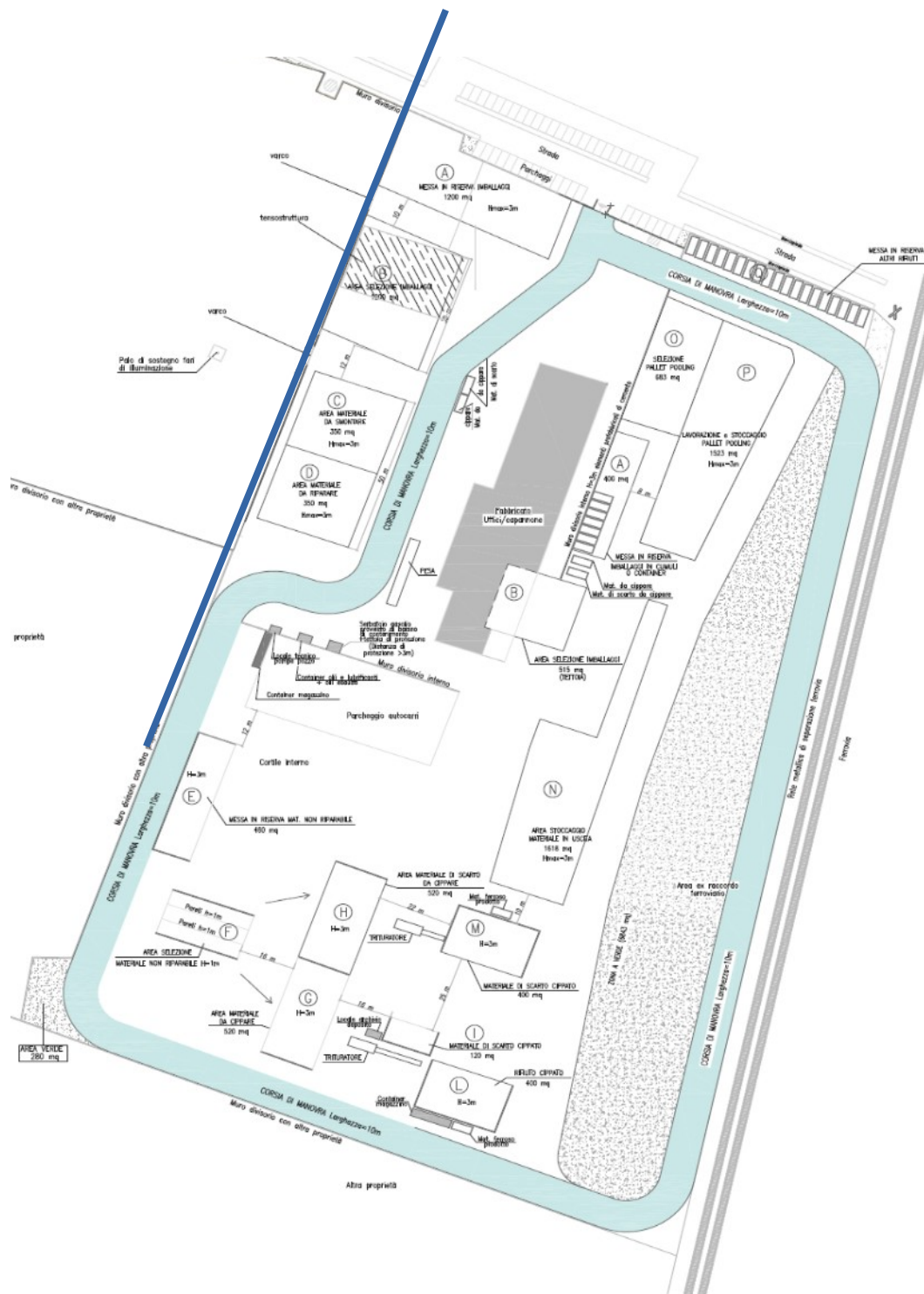
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

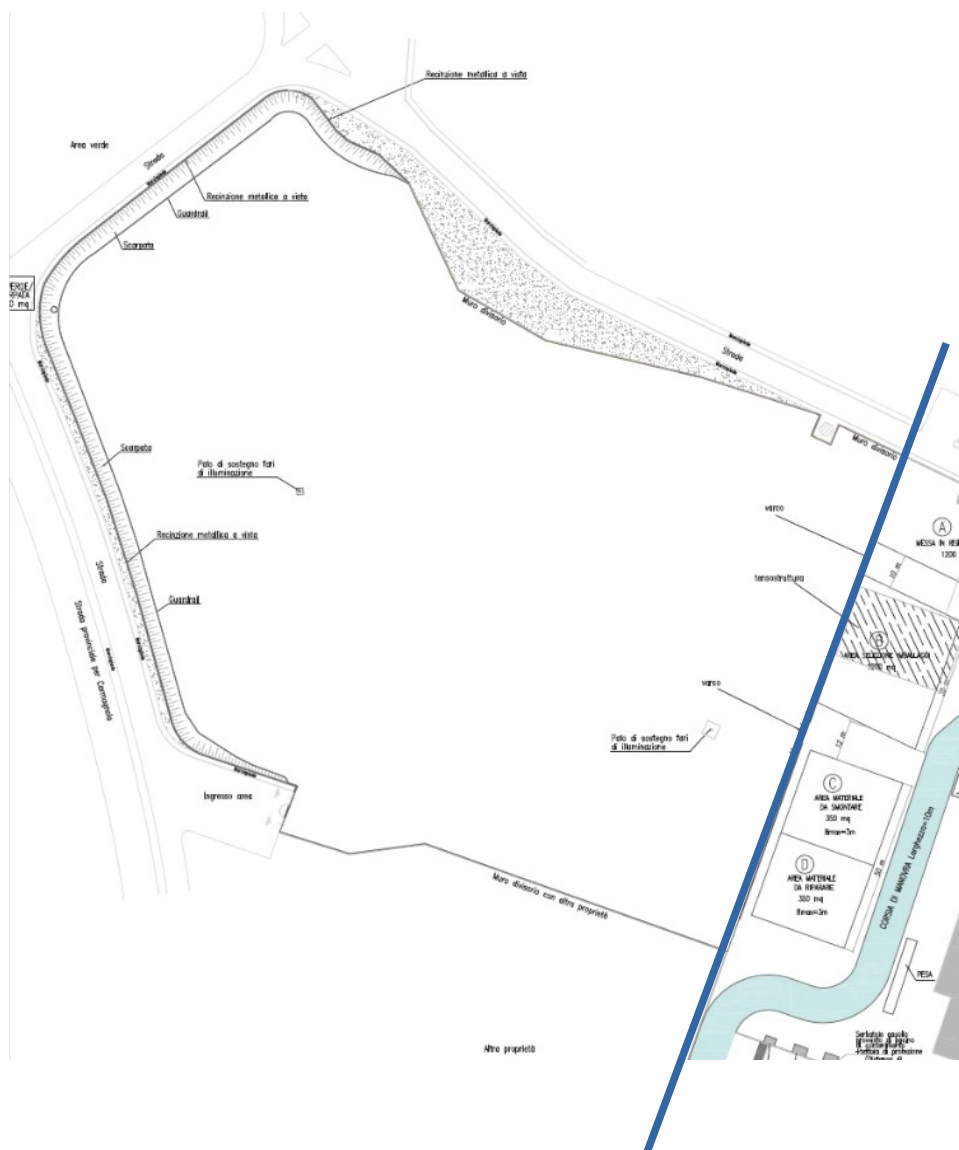
1. SA_VPC_01_2023_ECOPALLETS_DD_mod_NS_ALLEGATO.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento







LEGENDA AREE

AREA A	AREA DI MESSA IN RISERVA IMBALLAGGI
AREA B	AREA DI SELEZIONE IMBALLAGGI
AREA C	AREA DEPOSITO MATERIALE DA SMONTARE
AREA D	AREA DEPOSITO MATERIALE DA RIPARARE
AREA E	AREA DI MESSA IN RISERVA MATERIALE NON RIPARABILE
AREA F	AREA DI SELEZIONE MATERIALE NON RIPARABILE
AREA G	AREA DI DEPOSITO MATERIALE IN LEGNO DA TRITURARE
AREA H	AREA DI DEPOSITO MATERIALE LEGNOSO DA TRITURARE
AREA I	AREA DI DEPOSITO MATERIALE TRITURATO DI SCARTO
AREA L	AREA DI DEPOSITO RIFIUTO CIPPATO
AREA M	AREA DI DEPOSITO MATERIALE TRITURATO DI SCARTO
AREA N	AREA DI DEPOSITO PRODOTTI IN USCITA
AREA O	AREA DI SELEZIONE PALLET POOLING
AREA P	AREA DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE PALLET POOLING
AREA Q	AREA DI DEPOSITO ALTRI RIFIUTI

ATTO N. DD 8544

DEL 24/12/2024

Rep. di struttura DD-TA1 N. 295

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. 23268 DEL 13/09/2018 E S.M.I.
SOCIETA': ECOPALLETS S.R.L.
SEDE LEGALE: CORSO SAVONA, 18/B - VILLASTELLONE
SEDE OPERATIVA: CORSO SAVONA, 39 - VILLASTELLONE
P.IVA: 10928220010 POS. n. 023182

Premesso che:

- con D.D. n. 23268 del 13/09/2018, la Società ECOPALLETS s.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un *impianto di messa in riserva e recupero imballaggi in legno, messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi*;
- con D.D. n. 1453 del 29/04/2020 la suddetta autorizzazione veniva volturata da ECOPALLETS s.r.l. Unipersonale a ECOPALLETS s.r.l.;
- con D.D. n. 192/2021 del 21/01/2021 veniva modificato l'esercizio mediante l'inserimento dei codici EER 030101, 030105, 150104, 200201 e l'ampliamento dell'area B da 193 m² a 515 m²;
- con successiva D.D. n. 6368 del 01/12/2021, venivano introdotte alcune modifiche riguardanti tra l'altro il processo di macinazione, nonché le quantità specifiche di alcuni rifiuti in ingresso;
- con D.D. n. 143 del 17/01/2023 venivano autorizzate alcune modifiche non sostanziali atte a garantire la continuità operativa e la ricollocazione del personale addetto al sito di Corso Savona 18 nel Comune di Villastellone, anch'esso di titolarità della Società Ecopallets s.r.l. autorizzato alla gestione rifiuti in regime semplificato, interessato da un incendio occorso in data 13/11/2022 che rendeva inagibile la struttura;
- con D.D. n. 5212 del 22/08/2023 veniva licenziata la modifica riguardante la ridistribuzione delle quantità di rifiuti in ingresso all'impianto e la sostituzione di un macchinario all'interno del capannone;
- con nota di prot. di CMTn n. 130322 del 20/09/2024, la Società trasmetteva istanza di modifica non sostanziale riguardante:
 - l'aggiornamento del layout,
 - l'introduzione di una nuova classe merceologica, quale i tessili;
- con nota di prot. di CMTn n. 133862 del 26/09/2024, veniva data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota di prot. di CMTn n. 163113 del 15/11/2024, la Società trasmetteva delle integrazioni spontanee a completamento dell'istanza del 20/09/2024, consistenti nel Layout dell'impianto;
- con nota di prot. di CMTn n. 168564 del 26/11/2024, la scrivente Direzione formulava una richiesta integrazioni cui la Società dava riscontro con nota di prot. CMTn n. 172727 del 04/11/2024, dichiarando che la capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato da tale qualifica (EoW), è quantificata in

1460 t e l'area ad essi destinata è identificata in Planimetria quale area N.

Considerato che:

- la richiesta presentata non prevede variazioni impiantistiche o di processo;
- con D.D. n. 7576 del 20/11/2024, la Scrivente revocava la sospensione dell'attività di gestione rifiuti svolta dalla Ecopallets presso la sede operativa in corso Savona 18 nel Comune di Villastellone, assunta a seguito di incendio occorso in data 13/11/2022 presso il sito, stante la conclusione dei lavori di ripristino dell'area;
- la modifica del layout prevede che l'area B, destinata temporaneamente alla lavorazione per la riparazione degli imballaggi a seguito dell'incendio di cui sopra, venga nuovamente adibita alla sua destinazione d'uso originaria, quale area di selezione; contestualmente la società propone una nuova disposizione delle macchine di lavorazione nonché, per una migliore logistica interna, lo spostamento di due cassoni scarrabili dedicati al contenimento del materiale da cippare in uscita dalla lavorazione;
- l'introduzione di una nuova classe merceologica quale i tessili, da sottoporre ad esclusiva messa in riserva, lascia invariati i quantitativi totali autorizzati di rifiuti gestiti pari a 1.475 t di potenzialità del deposito e pari a 30.000 t/a di movimentazione;
- con nota di prot. CMTo n. 179620 del 19/12/2024, veniva informata la Società che in merito alla *cessazione dalla qualifica di rifiuto di legno a seguito di operazione di preparazione per il riutilizzo* (attività R3), era intenzione della Direzione Scrivente introdurre delle prescrizioni specifiche già impartite per impianti che effettuano le medesime operazioni svolte dalla ECOPALLETS s.r.l.,
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione di modifica in oggetto.

Ritenuto che:

- vi siano i presupposti per procedere al rilascio della modifica non sostanziale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. della D.D. n. 23268 del 13/09/2018 e s.m.i. alla società ECOPALLETS s.r.l. con sede operativa in Corso Savona, 39 nel Comune di Villastellone.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. Di approvare la modifica non sostanziale alla D.D. n. 23268 del 13/09/2018 e s.m.i., richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dalla Società ECOPALLETS s.r.l., con sede legale in Corso Savona 18/B in Villastellone e sede operativa in Corso Savina 39 nel medesimo Comune, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza prevenuta in data 16/09/2024, prot. CMTo n. 130322;

2. di annullare e sostituire:

- la Sezione 1 – RIFIUTI AUTORIZZATI
- la Sezione 5 – LAYOUT IMPIANTO

della D.D. n. 23268 del 13/09/2018 e s.m.i. con le analoghe di cui all'Allegato alla presente;

3. di annullare e sostituire la prescrizione riportata al p.to 2.3 dell'ALLEGTAO al provvedimento oggetto di modifica, come segue:

2.3. Cessazione dalla qualifica di rifiuto di legno a seguito di operazione di preparazione per il riutilizzo (attività R3):

- ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuti la società dovrà assicurarsi che i pallet soddisfino gli standard di qualità prima della reimmissione nel mercato degli imballaggi terziari; le norme di riferimento sono le già citate UIC 435/2-435/4 per i pallet EPAL e la norma UNI EN ISO 18613 per i pallet "bianchi" (ossia non "a specifica"); la società dovrà altresì adempiere agli obblighi imposti dall'art. 221 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con riferimento ai produttori di imballaggi;

- per poter svolgere attività di riparazione degli imballaggi terziari (pallet) la Società dovrà rispettare i capitolati EPAL. L'iscrizione a tale sistema è condizione per assicurare che l'oggetto soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici nonché la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (art. 184-ter comma 1 lettera C);

- la società dovrà altresì adempiere agli obblighi stabiliti dalla norma ed alle disposizioni del consorzio in tema di trattamento fitosanitario secondo lo Standard Internazionale per le Misure Fitosanitarie (ISPM-15)

procedendo alla smarchiatura dei pallet;

- il sistema di gestione e selezione degli imballaggi dovrà prevedere adeguata formazione degli operatori al fine di riconoscere e selezionare tali imballaggi dal flusso di rifiuti in ingresso impianto;

- al fine di non alterare le caratteristiche dell'EoW prodotto, lo stoccaggio dei pallet (imballaggio terziario) deve essere al riparo dalla pioggia. Il posizionamento dei pallet in tettoie aperte deve assicurare adeguata circolazione dell'aria al fine di evitare infestazioni;

- la dichiarazione di conformità che accompagnerà l'EoW del legno deve contenere le seguenti informazioni minime:

- *n. progressivo del lotto;*
- *anno;*
- *anagrafica del produttore;*
- *quantità prodotta;*
- *n. atto autorizzativo;*
- *normativa tecnica di riferimento;*
- *timbro e firma.*

4. di far salvo, per quanto non in contrasto, quanto già disposto con D.D. n. 23268 del 13/09/2018 e s.m.i.;

5. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

6. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA/VPC

Torino, 24/12/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

Sezione 1 – RIFIUTI AUTORIZZATI

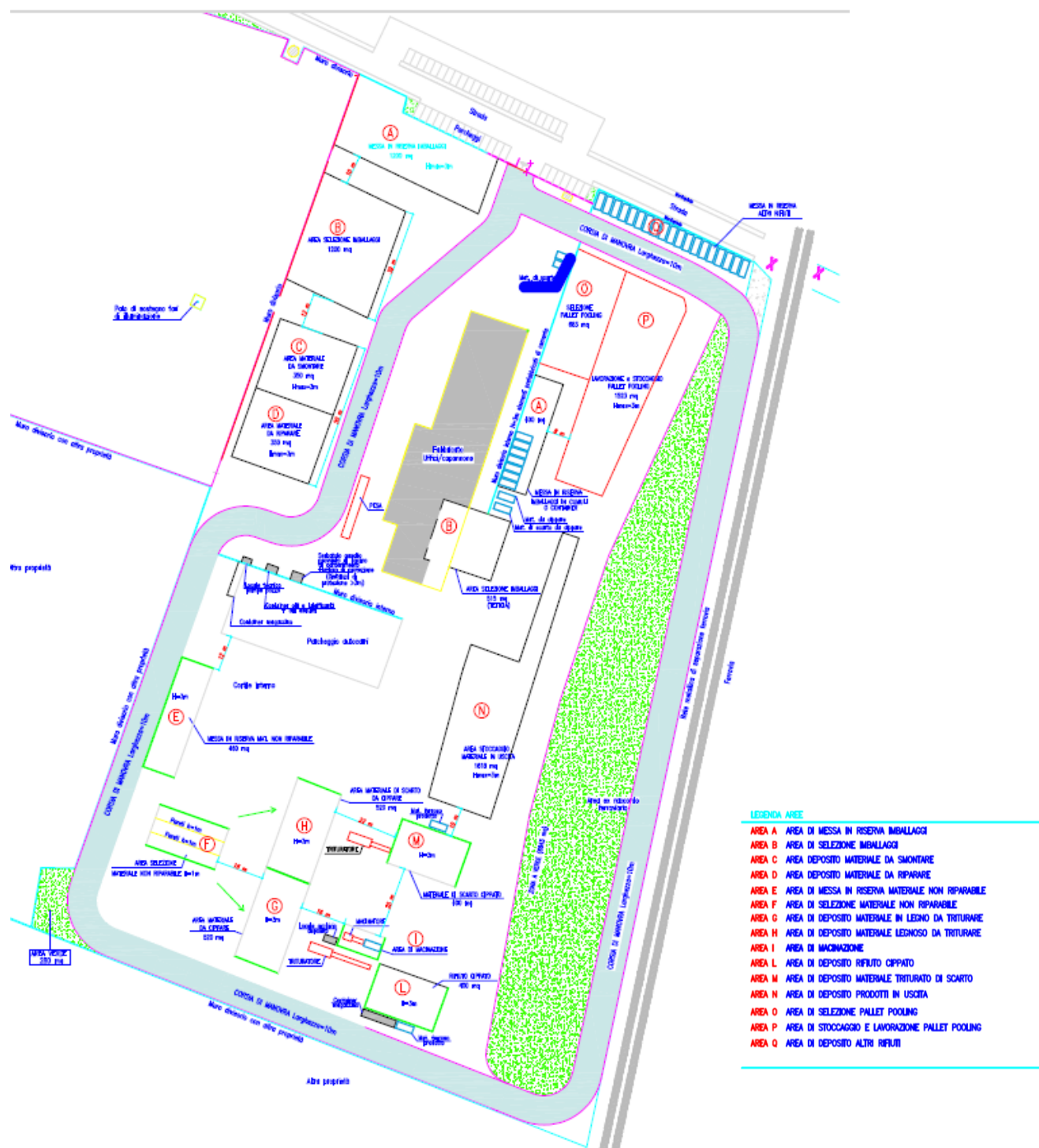
CER	Descrizione	Attività di recupero	Cap.tà max dep. (t)	Mov. annua (t/a)	Area di deposito
030101	Scarti di corteccia e sughero	R12 ⁽¹⁾ , R13	30	1.000	Messa in riserva E selezione in F deposito H, G
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli truciolari e piallacci....				Messa in riserva in H e Q
150103	Imballaggi in legno	R12 ⁽¹⁾ , R13 R3 ⁽²⁾	1.350	24.200	A, B, C, D, E, F, G, H
191207	Scarti di legno derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti				
150101	Rifiuti di imballaggi in carta e cartone	R13	15	500	B - Q
150104	Imballaggi metallici	R13	10	100	Q
150106	Imballaggi misti	R12 ⁽³⁾ , R13	15	500	B - Q
160103	pneumatici	R13	10	500	Q
070213	Rifiuti plastici dalla produzione, formulazione, fornitura e uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	R13	10	1.100	Q
150102	Imballaggi in plastica				
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13	10	500	Q
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate				
200110	Abbigliamento				
200111	Prodotti tessili				
200101	Rifiuti biodegradabili limitatamente a sfalci di potature	R12 ⁽¹⁾ , R13	10	100	in H se riduzione vol in Q solo dep.
200307	Ingombranti	R13	15	1.500	Q
TOTALE			1.475	30.000	

⁽¹⁾ R12 intesa come adeguamento volumetrico

⁽²⁾ R3 intesa come produzione di manufatti a base legno nelle forme usualmente commercializzate

⁽³⁾ R12 intesa come cernita

Sezione 5 – LAYOUT IMPIANTO



ATTO N. DD 451

DEL 30/01/2025

Rep. di struttura DD-TA1 N. 26

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: D.D. N. 8544 DEL 24/12/2024 - MODIFICA PRESCRIZIONE
SOCIETÀ: ECOPALLETS S.R.L.
SEDE LEGALE: CORSO SAVONA 18/B - 10029 VILLASTELLONE
SEDE OPERATIVA: CORSO SAVONA 39 – 10029 VILLASTELLONE
P.IVA: 10928220010 POS.: 023182

Premesso che:

- con D.D. n. 8544 del 24/12/2024, veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., una modifica non sostanziale della D.D. n. 23268 del 13/09/2018 e s.m.i., e contestualmente si procedeva *ad introdurre delle prescrizioni specifiche già impartite per impianti che effettuano le medesime operazioni svolte dalla ECOPALLETS s.r.l. in relazione all'attività volta alla cessazione dalla qualifica di rifiuto di legno a seguito di operazione di preparazione per il riutilizzo (attività R3)*. A tal fine veniva abrogato e sostituito il p.to 2.3 della Sezione 2, Prescrizioni tecnico – gestionali, dell'Allegato;
- con successiva nota di prot. CMTo n. 5664 del 16/01/2025, la Società rilevava alcune criticità circa la suddetta prescrizione, in particolare in ordine alle modalità di deposito dei pallets rigenerati.

Considerato che:

- la prescrizione di cui al p.to 2.3 della Sezione 2 dell'Allegato così come sostituito con D.D. n. 8544 del 24/12/2024 fa riferimento a criteri contenuti nelle *linee guida sul recupero e sulla riparazione di pallet usati* redatte da un Consorzio di filiera;
- peraltro il suddetto documento non declina, nella fattispecie, le modalità di deposito dell'imballaggio riparato, quale EoW; tale modalità verrebbe dunque erroneamente applicata in termini non coerenti a quanto già assentito e posto in essere dalla società Ecopallets srl.

Ritenuto pertanto:

- anche alla luce di quanto rilevato dalla società nella nota predetta del 16/01/2025, opportuno modificare la prescrizione in parola rendendola coerente con il layout già autorizzato, eliminando, al p.to 2.3 dell'ALLEGATO, quanto segue:
- al fine di non alterare le caratteristiche dell'EoW prodotto, lo stoccaggio dei pallet (imballaggio terziario) deve essere al riparo dalla pioggia. Il posizionamento dei pallet in tettoie aperte deve assicurare adeguata circolazione dell'aria al fine di evitare infestazioni;

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **di modificare**, per le motivazioni illustrate in premessa, la prescrizione riportata al p.to 2.3 dell'ALLEGATO al provvedimento rilasciato con D.D. n. 23268 del 13/09/2018 e s.m.i. eliminando, quanto segue:

- al fine di non alterare le caratteristiche dell'EoW prodotto, lo stoccaggio dei pallet (imballaggio terziario) deve essere al riparo dalla pioggia. Il posizionamento dei pallet in tettoie aperte deve assicurare adeguata circolazione dell'aria al fine di evitare infestazioni;

2. **di far salvo**, per quanto non in contrasto, quanto già disposto con D.D. n. 23268 del 13/09/2018 e s.m.i.;

3. di **dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria**, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
4. di **attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA/VPC

Torino, 30/01/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano